



COMUNE DI MONTE SAN VITO

PROVINCIA DI ANCONA

Ufficio Ambiente

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CONTROLLO
DEI CAMPI ELETTRROMAGNETICI “CEM”.
(art. 8 comma 6 L. 36 del 22/02/2001)
(art.5 comma 1 L.R. 25 del 13/11/2001)**

**Approvato con delibera Consiglio Comunale
n. 28 del 31/05/2002
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 88 del 29/11/2004
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 73 del 06/11/2006**

ARTICOLO 1

FINALITA'

1. Il presente Regolamento Campi Elettromagnetici (CEM) disciplina il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi.

ARTICOLO 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento CEM si applica a tutti gli impianti operanti nell'intervento di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio installati nel territorio del Comune di Monte San Vito

2. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti norme regolamentari gli apparati di radioamatori e gli impianti di cui al comma 4 dell'art. 2 della L.R. 13.11.2001 n. 25.

ARTICOLO 3

ATTO AUTORIZZATIVO

1. Fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 11, per le procedure autorizzative relative alla installazione di impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi si fa riferimento alle norme contenute negli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259.

2. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.R. 13/11/2001 n. 25 copia della istanza, ovvero della denuncia di inizio attività, deve essere inoltrata oltre che all'ARPAM anche al Servizio Territorialmente competente dell'A.S.U.R.;

3. Ai sensi della L.R. 14/04/2004 n. 7 ad oggetto "*Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale*" la installazione di impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi, con esclusione per gli impianti provvisori di telefonia mobile, è assoggettata a procedura di verifica come indicata all'art. 6 della stessa L.R. 7/2004 ed in esito della procedura di verifica se del caso alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).

ARTICOLO 4

LIMITI SANITARI

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione, per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08/07/2003 .pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28/08/2003

2. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale e regionale intervengano con disposizioni diverse.

ARTICOLO 5

MISURE DI CAUTELA ED OBIETTIVI DI QUALITA'

1. Fermi restando i limiti di cui all'art. 4, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'art.2 del presente regolamento, dovranno avvenire utilizzando

le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione

2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall' art. 4 del D.P.C.M. 08/07/2003.

3. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 08/07/2003

ARTICOLO 6 LOCALIZZAZIONE DELLE SORGENTI CEM

1. Fermo restando i divieti di installazione di impianti di telefonia mobile indicati all' art. 7 comma 2° lettere a) e b), sulla base della procedura esperita in applicazione dell'art. 5 comma 2° della L.R. 13/11/2001 n. 25 i siti nei quali è consentita l'installazione degli impianti per la telefonia mobile sono individuati nella planimetria allegata al presente regolamento.

2. La modifica e la integrazione di siti individuati per la telefonia mobile potrà essere effettuata a seguito di comprovate esigenze sia di tutela della salute pubblica che di esigenze da parte dei soggetti gestori ai fini di una migliore funzionalità del servizio, solo attraverso la procedura concertata indicata dall'art. 5 comma 2° della L.R. 13/11/2001 n. 25

3. Fermo restando i divieti di installazione indicati all' art. 7 comma 1° lettere a) e b) c), la installazione di impianti di radiodiffusione, ad esclusione dei ponti radio e degli impianti dedicati alle emergenze sanitarie e di protezione civile, potrà essere possibile solo dopo lo avvenuto espletamento da parte della Regione Marche della procedura indicata agli articoli 11 e 13 della L.R. 13/11/2001 n. 25.

4. Ai sensi di quanto disposto dall' art. 89 del D.Lgs. 259/03 nei siti individuati per la installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, è preferibile la coubicazione fisica degli impianti mediante la condivisione delle strutture.

5. Ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.lgs. 259/03 le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia

ARTICOLO 7 LIMITI DI INTENSITA' DI CAMPO

1. Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dell'art 6, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che l'intensità di campo elettromagnetico generato rispetti i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente, come indicato negli articoli 4 e 5.

ARTICOLO 8 CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale, fermo restando il programma annuale di autocontrollo attivato dai soggetti gestori, effettuerà, tramite l'ARPAM, un controllo annuale su ogni impianto installato, dei valori di campo elettromagnetico prodotti da impianti in funzione.

2. Le verifiche saranno eseguite per ogni impianto esistente e regolarmente autorizzato sulla base della rilevanza radioprotezionistica dell'impianto stesso e della tipologia della zona dove l'impianto è installato.

3. Gli oneri per tali monitoraggi saranno a carico dei gestori di stazioni radio/base e/o

gestori di emittenti radiofoniche e televisive.

4. Ai fini della verifica delle modalità di funzionamento degli impianti e della verifica del funzionamento degli stessi nelle condizioni di massima potenza immessa in antenna, verrà utilizzato il personale incaricato munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAM il quale potrà richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari, per l'espletamento delle proprie funzioni.

5. I Gestori degli impianti di cui all'art. 2 del presente Regolamento devono monitorare gli stessi attraverso un programma annuale di autocontrollo.

6. Il Programma annuale contenente l'individuazione degli impianti irradianti campi elettromagnetici, il numero, il giorno e l'orario delle misurazioni dei valori dei parametri previsti dal D.P.C.M. del 08/07/2003 deve essere ufficialmente comunicato, contestualmente alla data di attivazione degli impianti, al Comune e all'ARPAM avendolo preventivamente con quest'ultima concordato.

7. I risultati delle misurazioni di cui sopra dovranno essere presentati, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 , di volta in volta al Comune e all'ARPAM. Il Comune, su richiesta, mette a disposizione tali dati a tutti i cittadini interessati.

8. Gli impianti, ad eccezione dei ponti radio, devono essere provvisti di limitatore di potenza per evitare il superamento dei limiti previsti dal D.M. 381/98 o in assenza di strumenti fissi di misurazione del campo elettrico, con sistemi di registrazione dei dati.

ARTICOLO 9 CATASTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune istituisce un catasto delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, operanti tra 100KHz e 300 GHz al fine di collaborare con la Regione e l'ARPAM così come previsto dall'Art. 6 della Legge Regionale n° 25 del 13.12.2001.

2. I dati contenuti nel catasto saranno trasmessi altresì al Comitato Regionale per le comunicazioni (CORECOM) istituito con Legge Regionale 27/03/01 n. 8.

3. I gestori degli impianti di cui all'Art. 1, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno presentare la documentazione così come previsto dagli artt. 12 e 14 della Legge Regionale n° 25 del 13.12.2001

ARTICOLO 10 ISTANZA E/O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA E ALLEGATI TECNICI

1. La richiesta di autorizzazione e la documentazione tecnica a corredo , relativa alla installazione o modifica degli impianti di cui all'art. 3 del presente regolamento, dovrà essere conforme al Modello A dell'allegato n. 13 del D.Lgs. 259/03.

2. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20Watt, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. del 08/07/2003 è sufficiente la denuncia di inizio attività edilizia da presentarsi con la relativa documentazione tecnica a supporto, conformemente al Modello B dell'allegato n. 13 del D.Lgs. 259/03

ARTICOLO 11

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE

1. Non sono soggetti all'obbligo dell'Autorizzazione o Denuncia di Inizio Attività di cui all'art. 3 del presente regolamento la installazione di ponti radio ed impianti dedicati alle emergenze sanitarie e di protezione civile.

2 La individuazione dei siti dove sarà possibile collocare tali impianti dovrà seguire comunque una procedura concertata fra le parti interessate.

3. L'installazione dei ponti radio è effettuata dopo l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 7/2004.

4 I gestori degli impianti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro installazione, comunicano al Comune ed all'ARPAM, ai soli fini dell'inserimento nel catasto di cui all'art. 9 del presente regolamento, i seguenti dati:

a) ubicazione dell'impianto,

tipo, modello , dimensioni e ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, indicandone le seguenti caratteristiche:

- 1) diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e verticale,
- 2) la direzione di massima irradiazione nord,
- 3) l'inclinazione sull'orizzonte della direzione di massima irradiazione,
- 4) il guadagno dell'antenna,
- 5) l'altezza del suolo del centro elettrico dell'antenna,
- 6) la polarizzazione,
- 7) la frequenza utilizzata,
- 8) la potenza massima in antenna

ARTICOLO 12 IMPIANTI PROVVISORI DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI

1. E' consentita l'installazione di impianti provvisori delle seguenti tipologie di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici:

- a) Impianti di telefonia mobile,
- b) Impianti WI-FI ed impianti Hiperlan.

2. L'installazione di impianti provvisori di telefonia mobile segue la procedura indicata all'art. 4 della L.R. 25/11/2001 N. 25 e nella D.G.R. DEL 25/03/2003 N. 410 modificata ed integrata con la D.G.R. 16/03/2004 n. 223.

3. L'installazione di impianti provvisori WI-FI ed Hiperlan è consentita per un periodo massimo di mesi sei, rinnovabile per motivate ragioni e può essere eseguita trascorsi dieci giorni dalla presentazione di apposita comunicazione corredata da:

- a) parere favorevole dell'Arpam- Dipartimento provincia di Ancona Servizio Radiazione e Rumore,
- b) progetto dell'impianto con relativi elaborati grafici,
- c) scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico)diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0),
- d) atto di assenso da parte del proprietario dell'immobile dove gli impianti vengono installati (se diverso dal soggetto richiedente).

ARTICOLO 13

COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà dare entro 15 giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio.

2. La comunicazione è inviata all'ARPAM e al Comune che ha rilasciato la concessione, per le verifiche di competenza.

ARTICOLO 14

ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE MINISTERIALE

1. I Gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro tre mesi dalla scadenza della Concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.

2. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

ARTICOLO 15

SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per quanto riguarda l'assenza o la difformità dall'atto autorizzativo si applica quanto stabilito dall'art.17 comma 1 della L.R. n° 25/2001,

2. L'inosservanza delle disposizioni previste di cui all'art. 16 del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma variabile da Euro 1032,92 ad Euro 15493,71

3. La mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 13, nonché la mancata presentazione della comunicazione di cui all'art.15, la mancata comunicazione di cui all'art. 14 e la mancata comunicazione di cui all'art. 10 comma 3 del presente Regolamento comporta una sanzione amministrativa da Euro 516,46 ad Euro 2582,28.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque superi i limiti di esposizione e i valori di attenzione di cui agli artt. nn° 3 e 4 del D.P.C.M. n. 08/07/2003 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 della L. 36/2001.

5. In caso di mancato risanamento dell'impianto di cui all'art. 11 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.2 comma 2 della L. 20 marzo 2001, n. 66.

6. In caso di inosservanza di quanto previsto all'art. 8 commi 4 e successivi è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 516,46 ad Euro 5164,57.

7. Conformemente a quanto previsto dall'art. 15 comma 7 L. 36/2001, per le sanzioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento della misura ridotta, di cui all'art. 16 della L. 24.11.1981. n. 689 e successive modificazioni.

8. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applica la L.R. n° 33/1998.

ARTICOLO 16

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia

ARTICOLO 17 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale predispone un piano di campagna informativa riguardante la percezione dei pericoli e la percezione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale e in particolare alla popolazione scolastica.

2. Ai fini dell'attuazione del piano informativo potrà essere predisposto del materiale divulgativo redatto di concerto con l'A.S.U.R. e l'A.R.P.A.M competenti per territorio.

Allegati al Regolamento:

Planimetria con individuazione siti per l'installazione di infrastrutture per la telefonia mobile

Schema atto unilaterale d'obbligo

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONTROLLO DEI CAMPI
ELETTROMAGNETICI “CEM”**

SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Il sottoscritto..... nato a il e residente in via
in qualità di legale rappresentante della Societàcon sede a via.....p.iva.....
di seguito nominata “Gestore”;
in riferimento alla domanda di autorizzazione/Denuncia Inizio attività/Comunicazione per l’installazione di un impianto tecnologico di(*specificare il tipo di impianto*)
su:
- Proprietà.....(*specificare se privata e/o pubblica*) presentata con istanza del
prot.,
Preso visione, conoscenza ed accettazione del Regolamento Edilizio, delle norme del Piano Regolatore nonché del Regolamento Comunale per il controllo dei campi elettromagnetici “CEM”;
con la presente s’ impegna a rispettare quanto disposto nei seguenti articoli:

ART. 1

Il Gestore a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi, lavori e procedure di adattamento necessari, ivi compresa la posa in opera ed il mantenimento di tutti i cavi funzionali all’impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con i relativi appoggi e manufatti.

ART.2

Il Gestore, in caso di mancato rinnovo della concessione ministeriale o qualora l’impianto non venga trasferito ad altra società concessionaria subentrante, dovrà provvedere alla rimozione dello impianto ed al ripristino dello stato dei luoghi secondo la tempistica indicata all’art. 16 del Regolamento Comunale per il controllo dei campi elettromagnetici.

Il Gestore, indipendentemente dalla validità e vigenza della concessione, qualora decida autonomamente di disattivare l’impianto deve comunicare con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data di dismissione dell’ impianto.

Entro tre mesi dalla data di disattivazione dell’impianto il Gestore dovrà provvedere alla rimozione dell’impianto ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Analogamente il Gestore, qualora il titolo contrattuale che ha consentito l’installazione dello impianto stesso abbia esaurito la propria efficacia, dovrà provvedere alla rimozione dell’impianto ed al ripristino dello stato dei luoghi entro tre mesi dalla scadenza del titolo contrattuale

ART.3

Il Gestore s’impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno ad altri impianti esistenti nell’area concessa.

Il Gestore solleva il Comune di Monte San Vito da ogni responsabilità civile e penale per gli eventuali danni che possono derivare a persone, animali e cose dall' impianto realizzato dal Gestore.

Per tali fini il gestore dichiara di aver provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa n..... in data con la(*indicare la compagnia assicurativa*)

ART.4

Il Gestore, una volta eseguiti i lavori concessi, si obbliga a non apportare qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale.

Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto dagli articoli 3, 10 del Regolamento Comunale per il controllo dei campi elettromagnetici.

ART.5

Il gestore si obbliga a sopportare tutte le spese necessarie per l'attività di vigilanza e controllo esercitate dall' Amministrazione Comunale o dagli organi di vigilanza e controllo.

ART.6

Il Gestore s'impegna a dismettere immediatamente l'impianto qualora motivi di salute pubblica, pubblica incolumità o protezione ambientale rendessero necessario un provvedimento in tal senso da parte delle autorità competenti anche a seguito di nuove leggi, regolamenti e/o circolari ministeriali e regionali.

Il Gestore dovrà attuare il programma annuale di autocontrollo secondo quanto stabilito dallo art. 8 del Regolamento Comunale per il controllo dei campi elettromagnetici.

ART. 7

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di registrazione sono a carico del Gestore.

Il presente atto debitamente registrato viene depositato in copia presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Monte San Vito.

-